

ROCCO CIMMINO - NOTAIO IN MELFI

**LA GESTIONE DELLA FARMACIA IN FORMA SOCIETARIA
SECONDO LA LEGGE 04.08.2017 N. 124 (C.D. LEGGE
ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)**

INQUADRAMENTO GENERALE DEL PROBLEMA

- IL FARMACISTA LIBERO PROFESSIONISTA O IMPRENDITORE: IL RAPPORTO FIDUCIARIO FARMACISTA-CLIENTE (ART. 2082 E 2238 C.C.) E LA FARMACIA-AZIENDA (PUNTO VENDITA)
- LE ESIGENZE DEL LIBERO MERCATO ED IL PUBBLICO INTERESSE LEGATO ALLA VENDITA DEI FARMACI
- FARMACIE E NOTAI: PROBLEMATICHE COMUNI
- DIREZIONE E TITOLARITÀ DELLA FARMACIA: LA SCISSIONE SU CUI SI FONDA LA RATIO DELLA NOVELLA. GESTIONE=DIREZIONE
TITOLARITÀ=PROPRIETÀ AZIENDA
- I RIFLESSI SUL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELLA FARMACIA.
PROFILI DI INTERESSE NOTARILE

QUADRO NORMATIVO

- LEGGE 2 APRILE 1968 N. 475 (NORME CONCERNENTI IL SERVIZIO FARMACEUTICO)
- LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 362 (NORME DI RIORDINO DEL SETTORE FARMACEUTICO)
- LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)
- CONSIGLIO DI STATO PARERE DEL 22.12.2017
- CNN STUDIO 75-2018/I (GUIDA, RUOTOLO, BOGGIALI)

ANTE RIFORMA

LEGGE 8.11.1991 n. 362

Art. 7 - Titolarità e gestione della farmacia

1. La **titolarità** dell'esercizio della farmacia privata è riservata a **persone fisiche**, in conformità alle disposizioni vigenti, a **società di persone** ed a società **cooperative** a responsabilità limitata che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le società di cui al comma 1 hanno come **oggetto esclusivo** la gestione di una farmacia. Sono **soci della società farmacisti iscritti all'albo** della provincia in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.
3. La **direzione** della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile.
- 4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di **quattro farmacie** ubicate nella provincia dove ha sede legale. [comma così modificato dalla L. 248/2006 di conversione del D.L. 223/2006, c.d. decreto bersani].

ANTE RIFORMA

LEGGE 8.11.1991 n. 362

Art. 8 - Gestione societaria: incompatibilità

1. La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è **incompatibile**:

- a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;
- b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
- c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 ed ogni successiva variazione sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia.

(omissis)

POST RIFORMA

LEGGE 8.11.1991 n. 362

Art. 7 - Titolarità e gestione della farmacia

1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, **le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.**

2. Le società di cui al comma 1 hanno come **oggetto esclusivo** la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è **incompatibile** con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.

3. La **direzione** della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile.

4. Il direttore, qualora si verificano a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.

4-bis. ABROGATO

(OMISSIS)

POST RIFORMA

LEGGE 8.11.1991 n. 362

Art. 8 - Gestione societaria: incompatibilità

1. La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è **incompatibile**:

a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo.

b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;

c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.

TITOLARITÀ DELLA FARMACIA ANTE RIFORMA

- PERSONE FISICHE (DITTA INDIVIDUALE): SOLO FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO;
- SOCIETÀ DI PERSONE: TUTTI I SOCI FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO;
- COOP. A R. L.: TUTTI I SOCI FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO

CENTRALITÀ DEL CARATTERE PERSONALE DELLA PRESTAZIONE DEL FARMACISTA ANCHE QUANDO LA TITOLARITÀ DELLA FARMACIA ERA ORGANIZZATA IN FORMA COLLETTIVA: *“Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito di idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni”* (COMMA 2 ART. 7).

MENO ACCENTUATA LA DISTINZIONE GESTIONE - TITOLARITÀ: LA DIREZIONE INFATTI POTEVA ESSERE AFFIDATA SOLO AD UN FARMACISTA-SOCIO: *“La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile”* (COMMA 3 ART. 7).

TITOLARITÀ DELLA FARMACIA ANTE RIFORMA

- OGGETTO ESCLUSIVO: *“Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia”*. (COMMA 2 ART. 7).
- LIMITE QUANTITATIVO: *“Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale”*. (COMMA 4-BIS ART. 7, INTRODOTTO DAL DECRETO BERSANI DEL 2006). PRIMA DEL DECRETO BERSANI CIASCUNA SOCIETÀ POTEVA ESSERE TITOLARE DI UNA SOLA FARMACIA.
- LE INCOMPATIBILITÀ: ART. 8 LEGGE 362/1991 E I DIFETTI DI COORDINAMENTO CON LA NOVELLA

TITOLARITÀ DELLA FARMACIA POST RIFORMA

SOVERSIONE TOTALE DELLA TRADIZIONALE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLE FARMACIE
CONSENTENDO L'INGRESSO AL CAPITALE NELLA TITOLARITÀ DELLE FARMACIE

TOTALE APERTURA AL CAPITALE: L'ESSERE UN FARMACISTA ISCRITTO L'ALBO NON È PIÙ
REQUISITO NECESSARIO PER LA TITOLARITÀ DELLA FARMACIA.

LA COMPAGINE SOCIALE PIÙ ESSERE COMPOSTA INTERAMENTE DA SOCI CAPITALISTI: TUTTI
SOCI DI CAPITALE NESSUNO FARMACISTA. UNICO LIMITE: ALCUNE IPOTESI DI INCOMPATIBILITÀ

IL REQUISITO SOGGETTIVO "FARMACISTA" È RELEGATO ALLA SOLA SFERA DELLA
GESTIONE=DIREZIONE DELLA FARMACIA

RATIO DELLA NOVELLA: PREVALENZA DELL'ASPETTO IMPRENDITORIALE SU QUELLO
PROFESSIONALE NELL'OTTICA FINALE DI FAVORIRE IL MERCATO E LA LIBERA CONCORRENZA
NELLA VENDITA DEI FARMACI A DISCAPITO DELL'INTERESSE PUBBLICO

TITOLARITÀ DELLA FARMACIA POST RIFORMA

LA TITOLARITÀ DELLA FARMACIA PUÒ ESSERE ORGANIZZATA COME:

- PERSONA FISICA (IMPRESA INDIVIDUALE). IN QUESTO CASO PERMANE IL DIVIETO DI GESTIRE FARMACIE DA PARTE DI PERSONE FISICHE NON FARMACISTE;
- SOCIETÀ DI PERSONE;
- SOCIETÀ DI CAPITALI;
- COOP. A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

TITOLARITÀ DELLA FARMACIA POST RIFORMA

L'ORGANIZZAZIONE DELLA FARMACIA IN FORMA SOCIETARIA: PROBLEMI APPLICATIVI

- FARMACIA SOCIETÀ DI CAPITALE A SOCIO UNICO? SI

* NESSUNA NORMA LO ESCLUDE

* DATO TESTUALE DELLA NOVELLA

* REGOLE ORDINARIE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

* COERENTE CON LA RATIO LEGIS

- FARMACIA SOCIETÀ DI CAPITALE: TUTTE LE SOCIETÀ DI CAPITALI? SI (CONSIGLIO DI STATO PARERE 22.12.17)

* GENERICO RINVIO DEL LEGISLATORE ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI

* RATIO DELLA LIBERALIZZAZIONE

* PARALLELA POSSIBILITÀ PER LE C.D. FARMACIE COMUNALI

- SOCI NON FARMACISTI ANCHE NELLE SOCIETÀ DI PERSONE? SI (CONSIGLIO STATO PARERE 22.12.17)

* TENORE LETTERALE DELLA NORMA CHE ASSIMILA SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ DI CAPITALI

* RATIO DELLA LIBERALIZZAZIONE

TITOLARITÀ DELLA FARMACIA POST RIFORMA

DIREZIONE DELLA FARMACIA GESTITA DA UNA SOCIETÀ: SOLO IN CAPO AD UN FARMACISTA IN POSSESSO DEL REQUISITO DI IDONEITÀ (DATO CONFERMATO DALLA NOVELLA: COSÌ IL COMMA 3 ART. 7 L. 362/1991)

PRIMA IL DIRETTORE-FARMACISTA DOVEVA ESSERE NECESSARIAMENTE:

- O TITOLARE DELLA FARMACIA IN QUANTO TITOLARE DELLA RELATIVA DITTA INDIVIDUALE;
- O UNO DEI SOCI DELLA SOCIETÀ (DI PERSONE) TITOLARE DELLA FARMACIA.

OGGI IL DIRETTORE-FARMACISTA PUÒ ANCHE NON ESSERE UNO DEI SOCI. DUNQUE LA DIREZIONE È TOTALMENTE SGANCIATA DALLA PROPRIETÀ DELL'AZIENDA CON UNA EVIDENTE "COMPRESSIONE" DELLA SUA AUTONOMIA A DISCAPITO DEL CARATTERE PERSONALISTICO DELLA PRESTAZIONE (ART. 2229 E SS. C.C.)

TITOLARITÀ DELLA FARMACIA POST RIFORMA

LIMITE QUANTITATIVO: I SOGGETTI TITOLARI DI FARMACIE PRIVATE POSSONO CONTROLLARE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 2359 E SS. C.C., NON PIÙ DEL 20% DELLE FARMACIE ESISTENTI NEL TERRITORIO DELLA MEDESIMA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

- ABROGATO COMMA 4-BIS
- VIENE MENO COLLEGAMENTO CON SEDE SOCIETÀ
- CONTROLLO RIMESSO ALL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ GARANTE PER LA CONCORRENZA
- CONTROLLO RISPETTO LIMITE QUANTITATIVO NON COMPETE AL NOTAIO CHE SI DEVE LIMITARE AD INFORMARE LE PARTI. SANZIONE: DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE; NON RIFLESSI SULL'ATTO

DIREZIONE DELLA FARMACIA GESTITA DA UNA SOCIETÀ: SOLO IN CAPO AD UN FARMACISTA IN POSSESSO DEL REQUISITO DI IDONEITÀ (DATO CONFERMATO DALLA NOVELLA: COSÌ IL COMMA 3 ART. 7 L. 362/1991)

PRIMA IL DIRETTORE-FARMACISTA DOVEVA ESSERE NECESSARIAMENTE:

- O TITOLARE DELLA FARMACIA IN QUANTO TITOLARE DELLA RELATIVA DITTA INDIVIDUALE;
- O UNO DEI SOCI DELLA SOCIETÀ (DI PERSONE) TITOLARE DELLA FARMACIA.

OGGI IL DIRETTORE-FARMACISTA PUÒ ANCHE NON ESSERE UNO DEI SOCI. DUNQUE LA DIREZIONE È TOTALMENTE SGANCIATA DALLA PROPRIETÀ DELL'AZIENDA CON UNA EVIDENTE "COMPRESSIONE" DELLA SUA AUTONOMIA A DISCAPITO DEL CARATTERE PERSONALISTICO DELLA PRESTAZIONE (ART. 2229 E SS. C.C.)

INCOMPATIBILITÀ POST RIFORMA

SOCI: POSSONO ESSERE SIA PERSONE FISICHE SIA PERSONE GIURIDICHE

* TENORE LETTERALE NOVELLA

* RATIO LEGIS NOVELLA

INCOMPATIBILITÀ:

- CON QUALSIASI ALTRA ATTIVITÀ SVOLTA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE E INFORMAZIONE SCIENTIFICA DEL FARMACO NONCHÉ CON L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA (ART. 7 COMMA 2 SECONDO PERIODO L. 362/91);
- CON CHI È TITOLARE, GESTORE PROVVISORIO, DIRETTORE O COLLABORATORE DI ALTRA FARMACIA (ART. 8 L. 362/91);
- CON QUALSIASI ALTRO RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (ART. 8 L. 362/91).

N.B. TALI INCOMPATIBILITÀ RILEVANO AL MOMENTO DEL RILASCIO ALLA SOCIETÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA E NON AL MOMENTO DELLA STIPULA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ. NON È ACCERTAMENTO RIMESSO AL NOTAIO. EVENTUALE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE PER MANCATA INFORMAZIONE.

INCOMPATIBILITÀ POST RIFORMA

- CON QUALSIASI ALTRA ATTIVITÀ SVOLTA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE E INFORMAZIONE SCIENTIFICA DEL FARMACO NONCHÉ CON L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA (ART. 7 COMMA 2 SECONDO PERIODO L. 362/91);
- CON CHI È TITOLARE, GESTORE PROVVISORIO, DIRETTORE O COLLABORATORE DI ALTRA FARMACIA (ART. 8 L. 362/91);
- CON QUALSIASI ALTRO RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (ART. 8 L. 362/91).

N.B.

TALI INCOMPATIBILITÀ RILEVANO AL MOMENTO DEL RILASCIO ALLA SOCIETÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA E NON AL MOMENTO DELLA STIPULA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ. NON È ACCERTAMENTO RIMESSO AL NOTAIO. EVENTUALE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE PER MANCATA INFORMAZIONE.

INCOMPATIBILITÀ POST RIFORMA

INCOMPATIBILITÀ NEL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 22 DICEMBRE 2017

PROFESSIONE MEDICA

CONSIGLIO DI STATO AMPLIA INCOMPATIBILITÀ ALLA LUCE DELLA RATIO DELLA NORMA CHE TENDE AD EVITARE CONFLITTI DI INTERESSI:

- MEDICO ISCRITTO ALL'ALBO MA CHE NON ESERCITA
- MEDICO ISCRITTO ALL'ALBO CHE ESERCITA

TITOLARE, GESTORE PROVVISORIO, DIRETTORE O COLLABORATORE DI ALTRA FARMACIA

CONSIGLIO DI STATO AMPLIA INCOMPATIBILITÀ ALLA LUCE DELLA RATIO DELLA NORMA CHE TENDE AD EVITARE CONFLITTI DI INTERESSI:

- QUALSIASI FORMA DI PARTECIPAZIONE IN UN ALTRA SOCIETÀ DI GESTIONE FARMACIE

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO

- CONSIGLIO DI STATO ESCLUDE CHE DETTA INCOMPATIBILITÀ VALGA SOLO PER IL LAVORO SUBORDINATO (DUBBI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E RATIO LEGIS)
- CONSIGLIO DI STATO PONE L'ACCENTO SULLA "CONTINUITÀ LAVORATIVA". DIFFICOLTÀ OPERATIVE

PROFILI NOTARILI - MODALITÀ OPERATIVE

- ATTO COSTITUTIVO
- AUMENTO DI CAPITALE CON CONFERIMENTO AZIENDA-FARMACIA

ATTO CONDIZIONATO (CONDIZIONE SOSPENSIVA)

QUESTO ATTO È SUBORDINATO ALLA CONDIZIONE SOSPENSIVA DEL RILASCIO, DA PARTE DELLA COMPETENTE AUTORITÀ AMMINISTRATIVA, E SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE, DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968 N. 475, CON IL QUALE AVVERRÀ IL RICONOSCIMENTO DEL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ E DELLA PROPRIETÀ DELLA FARMACIA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CONFERITARIA.

ATTO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA

AI SENSI DELL'ART. 223-QUATER DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE, I TERMINI DI CUI ALL'ART. 2330 C.C., COME RICHIAMATO DALL'ART. 2463, ULTIMO COMMA, C.C., DECORRONO DA OGGI.

CONFERIMENTO ALTERNATIVO